



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 615
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 14 settembre 2021

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria (3^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	» 30

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria

275^a Seduta (3^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

indi del Vice Presidente
PAGANO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(2382) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di oggi, martedì 14 settembre.

Il PRESIDENTE comunica l'esito della valutazione di ammissibilità degli emendamenti.

Sono improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.40, 3.41, 6.2, 6.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 11.0.1.

L'emendamento 3.0.3 è invece inammissibile poiché modifica una disposizione di legge già modificata dal successivo articolo 4, su cui tuttavia non interviene, e in maniera incompatibile con quest'ultimo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in via incidentale, rileva che la capienza dell'aula della Commissione affari costituzionali non consente di rispettare le norme sul distanziamento.

Il PRESIDENTE, alla luce delle condivisibili osservazioni del senatore Augussori, sospende brevemente la seduta, che proseguirà nell'aula della Commissione difesa.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19,05.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*), nel segnalare le proposte di modifica più significative a sua firma, illustra gli emendamenti 1.2 e 2.1, con cui si propone di sopprimere, rispettivamente, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 105 del 2021, che prevedono un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2021. Ritiene, infatti, ingiustificabile la quinta proroga del ricorso a procedure eccezionali, tra l'altro in assenza dei parametri necessari: il livello del contagio è molto basso, la conoscenza del virus è più approfondita, tanto da aver consentito la preparazione di vaccini specifici, la disponibilità dei posti nei reparti di terapia intensiva è ampia e la letalità del virus è ridotta.

Sarebbe opportuno, infatti, tornare agli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento costituzionale, restituendo al Parlamento le sue competenze, attualmente sempre più compresse dal Governo attraverso l'adozione di provvedimenti d'urgenza, che spesso le Camere si trovano a dover esaminare in tempi ristretti. Osserva, in particolare, che sarebbe stata possibile un'analisi approfondita del provvedimento in titolo se i Presidenti dei due rami del Parlamento avessero organizzato i lavori in modo differente, utilizzando il mese di agosto.

Con l'emendamento 3.3, si propone di sopprimere l'articolo 3, relativo all'impiego della certificazione verde Covid-19. Dal presupposto che non vi sono le condizioni per la proroga dello stato d'emergenza discende, a suo avviso, anche la illegittimità di una disparità di trattamento nei confronti di cittadini che possono scegliere di non vaccinarsi.

L'emendamento 3.14 propone di consentire l'accesso a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, senza *green pass*, qualora siano già rispettate le norme sul distanziamento e sulla capienza massima.

Richiama l'attenzione sull'emendamento 3.35, con cui si propone il superamento delle limitazioni previste all'articolo 3 con una certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il Covid-19, a seguito di test sierologico quantitativo. A suo avviso, questo strumento sarebbe molto più efficace nella prevenzione della diffusione del contagio, rispetto alla certificazione verde, che non è in grado invece di attestare l'immunità dal virus.

Illustra quindi l'emendamento 3.39, a cui annette particolare rilevanza, in quanto propone di ampliare l'esenzione dal certificato verde per tutti i minori di 18 anni, considerato che per questa fascia d'età la gravità delle conseguenze del contagio è inferiore. Tra l'altro, in altri Paesi, come la Germania o la Gran Bretagna, non è consigliato il vaccino per i minori di 16 o 18 anni, anche in considerazione degli effetti avversi che, seppur raramente, si verificano.

L'emendamento 4.8 consente di eseguire i test su campione salivare non solo molecolari ma anche rapidi, che sono tra l'altro più economici.

Con l'emendamento 4.10, si prevede che la certificazione verde Covid-19 sia rilasciata anche all'esito di test sierologico quantitativo che attestino l'esistenza di anticorpi neutralizzanti, dopo la guarigione dall'infezione o in caso di vaccinazione con altre profilassi ancora in corso di riconoscimento. Inoltre, l'emendamento 4-bis.0.3 estende a 5 giorni la validità del certificato ottenuto a seguito di tampone per il personale scolastico e per gli studenti universitari.

Infine, illustra l'emendamento 5.5, che pone a carico del Servizio sanitario nazionale l'onere per 20 test annuali per i minori d'età.

Resta in attesa di ricevere dal Governo i chiarimenti sotto il profilo tecnico in merito al *report* fornito dall'Istituto superiore di sanità il 10 settembre, circa i risultati del monitoraggio settimanale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di disporre di più tempo per l'esame degli emendamenti, considerato che il fascicolo è stato reso disponibile solo poco prima della seduta.

Pertanto, propone di esaminare per primi gli ordini del giorno, che consentiranno di iniziare ad affrontare nel merito gli argomenti più rilevanti, avendo peraltro riscontrato un orientamento comune su alcune delle proposte illustrate dal senatore Crucioli, sebbene la Lega abbia preferito formularle attraverso atti di indirizzo.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la necessità, sottolineata dal senatore Augussori, di disporre di più tempo per l'esame degli emendamenti.

Sulla proposta di iniziare prima l'esame degli ordini del giorno, acquisisce l'orientamento favorevole, in rappresentanza dei rispettivi Gruppi, dei senatori Malan, Pagano, Mantovani, Bressa, Ruotolo, Grimani e Malpezzi.

Anche il senatore CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*) dà il proprio assenso, dopo aver ricevuto dal Presidente la rassicurazione che la votazione degli ordini del giorno non inciderà in alcun modo sull'esame degli emendamenti, dal punto di vista dei contenuti, tanto meno con effetti preclusivi.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/1/1, purché dopo le parole: «impegna il Governo», siano inserite le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver precisato che alcuni degli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo sono identici a quelli già accolti dal Governo in prima lettura, accoglie la proposta del rappresentante del Governo e riformula l'ordine del giorno G/2382/1/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Sono accolti dal Governo anche gli ordini del giorno G/2382/2/1 e G/2382/3/1.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/4/1, purché, nella parte dispositiva, siano inserite le seguenti parole: «a valutare la condivisione per il possibile accesso alle biblioteche».

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che le biblioteche, durante la pandemia, hanno svolto una funzione essenziale per la collettività, per superare i disagi del confinamento, tanto che ad esse è stato consentito di svolgere la loro attività perfino nelle zone rosse e arancioni. Ritiene che non siano necessarie particolari cautele, dal momento che per il prestito di libri non si verificano assembramenti.

Il sottosegretario SILERI, alla luce delle considerazioni della senatrice Rivolta, modifica il parere precedentemente espresso e accoglie l'ordine del giorno G/2382/4/1 nel testo originario.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/5/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «al fine di», le seguenti: «valutare la possibilità di».

Il senatore MALAN (*FdI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/5/1 in un testo 2, (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/5/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

È quindi accolto dal Governo anche l'ordine del giorno G/2382/6/1.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/7/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «in

relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri» le seguenti: «a valutare la possibilità di».

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/7/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/7/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

È quindi accolto dal Governo anche l'ordine del giorno G/2382/8/1.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2382/9/1 e G/2382/10/1, purché sia inserita la seguente precisazione: «nel rispetto dei vincoli di bilancio».

Il senatore MALAN (*FdI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula gli ordini del giorno G/2382/9/1 e G/2382/10/1 in altrettanti testi 2 (*pubblicati in allegato*).

Gli ordini del giorno G/2382/9/1 (testo 2) e G/2382/10/1 (testo 2) sono quindi accolti dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/11/1, purché sia riformulato inserendo, nella parte dispositiva, alla lettera *a*), la seguente formula: «previo parere del Comitato tecnico-scientifico».

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/11/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/11/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/12/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le seguenti: «a valutare, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, la possibilità di».

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/2382/12/1 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/12/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/13/1, limitatamente al primo periodo. Gli altri due periodi, infatti, risultano in contrasto con il regolamento europeo sulle certificazioni verdi.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) nota che in realtà al terzo periodo della parte dispositiva si prevede soltanto di correggere le FAQ, per fornire una corretta informazione ai cittadini.

Il sottosegretario SILERI, accogliendo i rilievi del senatore Augussori, modifica il parere precedentemente espresso e si pronuncia favorevolmente anche sul terzo periodo della parte dispositiva.

Il senatore AUGUSSORI riformula l'ordine del giorno G/2382/13/1 in un testo 2, (*pubblicato in allegato*), sopprimendo il secondo periodo del dispositivo.

L'ordine del giorno G/2382/13/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/14/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le altre: «a valutare la possibilità di».

Il senatore CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/2382/14/1 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/14/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/15/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le seguenti: «a valutare l'opportunità di» e, dopo la parola: «disporre», il seguente inciso: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore MALAN (*FdI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/15/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/15/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/16/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole:

«impegna il Governo», le altre: «a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di».

Il senatore MALAN, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/16/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/16/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Sono altresì accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2382/17/1, G/2382/18/1, G/2382/19/1 e G/2382/20/1.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento all'ordine del giorno G/2382/17/1 appena accolto, sottolinea la necessità di un intervento tempestivo a favore dei lavoratori fragili, immunodepressi e oncologici. Per queste persone che non possono sottoporsi a vaccinazione per ragioni di salute, il periodo di assenza dal servizio deve essere equiparato al ricovero ospedaliero, evitando la trattenuta sullo stipendio. Bisogna quindi ripristinare tale misura e prorogarla fino al termine dello stato di emergenza.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 stelle, alla Camera dei deputati, ha presentato un emendamento proprio nel senso indicato dal senatore Augussori.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Lega presta particolare attenzione a questo tema e ha sollecitato il Governo a intervenire in molteplici occasioni.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2382/21/1 e G/2382/22/1, purché siano riformulati inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le altre: «previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953».

Il senatore AUGUSSORI, in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2382/21/1 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/22/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Gli ordini del giorno G/2382/21/1 (testo 2) e G/2382/22/1 (testo 2) sono quindi accolti dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/23/1, purché sia riformulato premettendo, al secondo periodo del dispositivo, le parole: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore MALAN (*FdI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/23/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/23/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Sono altresì accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2382/24/1, G/2382/25/1 e G/2382/26/1.

Su richiesta del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/2382/27/1 è accantonato.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/28/1, purché sia riformulato inserendo, dopo la parola: «valutare», le seguenti: «l'opportunità e».

Il senatore MALAN, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/28/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/28/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Su richiesta del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/2382/29/1, G/2382/30/1, G/2382/31/1, G/2382/32/1, G/2382/33/1 e G/2382/34/1 sono accantonati.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/35/1, purché sia riformulato premettendo, al primo periodo del dispositivo, le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/35/1 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/2382/35/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per accogliere la richiesta del senatore Augussori di avere più tempo a disposizione per l'esame degli emendamenti.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) ritiene che, data l'importanza del provvedimento, sarebbe preferibile rinviare il seguito dell'esame a domani mattina, per poter procedere alla votazione degli emendamenti in modo più consapevole.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la Commissione bilancio è convocata per le ore 9 di domani.

Il PRESIDENTE, preso atto che in ogni caso non si potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti per la mancanza del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 15 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2382
(al testo del decreto-legge)

G/2382/1/1 (testo 2)

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle: ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;

il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;

non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle

zone arancioni e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche;

mantenere la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto.

G/2382/5/1 (testo 2)

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, prevedendo, in particolare, che «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi è attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni»; la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego del cosiddetto green pass comporta, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde; dopo mesi di chiusure, continue e stringenti restrizioni, protocolli di sicurezza da adottare, ancora una volta, le imprese si sono sentite «punite» dal nuovo obbligo di green pass, trasformate in vigili per la pubblica salute e sicurezza; dure le parole del presidente di Fipe Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani: «1140 per cento degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone. [...] sono misure che creano un impatto economico, un impatto organizzativo e assegnano responsabilità individuali collettive alla categoria»; anche la Confesercenti ha parlato di un provvedimento che rischia di essere «ingiustamente punitivo per le imprese, che non solo devono sostenere l'onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro»;

la collaborazione delle imprese non può diventare un'assunzione impropria di responsabilità, anche in considerazione del fatto che il green pass è comunque una forte limitazione dell'attività economica, che dovrebbe, peraltro, essere indennizzata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere responsabilità a carico dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'obbligo della certificazione verde COVID-19, eliminando la previsione di controlli in capo agli stessi e di connesse sanzioni amministrative.

G/2382/7/1 (testo 2)

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

articolo 4, comma 1, lettera *c*) del provvedimento in esame ha sostituito e novellato i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo in zona bianca gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;

tali iniziative dovranno essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale;

in ogni caso l'accesso a tali eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19;

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;

per quanto concerne gli eventi in zona bianca, anche in considerazione dell'introduzione della certificazione verde, che riduce notevolmente la possibilità di presenza di persone infette negli spazi in questione, anche in relazione agli eventi al chiuso, sarebbe opportuno consentire la possibilità di portare al 50 per cento la soglia di capienza massima consentita,

impegna il Governo:

in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri, a valutare la possibilità di prevedere in un prossimo provvedimento, anche al chiuso, l'innalzamento della soglia di capienza al 50 per cento per gli

eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali che si tengano in zona bianca.

G/2382/9/1 (testo 2)

CIRIANI, MALAN

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass*; questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione con tutti gli aggravati economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di *green pass*, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione; si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di bilancio, a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura.

G/2382/10/1 (testo 2)

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 opera,

con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass* a dover verificare il possesso di idonea certificazione; per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni; è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di bilancio, a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.

G/2382/11/1 (testo 2)

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

com'è noto, il decreto-legge all'esame, anche detto decreto *Green pass*, introduce l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;

al fine di evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possie-

dono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;

in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;

l'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del *green pass* costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del *green pass*, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo - potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;

infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario produzione del referto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:

a) valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, di garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa di condizioni o patologie certificate;

b) ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni;

c) estendere, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 at-

testanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.

G/2382/12/1 (testo 2)

MASINI, BARBONI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CRAXI, DE SIANO, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, PAPTHEU, PEROSINO, RIZZOTTI, SCHIFANI, STABILE

Il Senato:

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premessi che:

l'articolo 4, al comma 1, lettera e) del testo approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 9 settembre u.s. dispone la validità di 12 mesi in luogo dei 9 della certificazione verde Covid-19 per coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale:

viene inoltre disposto che la certificazione verde è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;

a seguito della suddetta modifica la scadenza di tutte le Certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere aggiornata;

esistono numerosi casi di persone che hanno contratto l'infezione da SARS-COV-2 tra la prima e la seconda dose di vaccino e che pertanto non hanno potuto concludere il ciclo vaccinale avendo sviluppato un numero elevato di anticorpi in presenza dei quali è fortemente sconsigliato approcciarsi al vaccino come da linee guida del CTS;

ai cittadini che rientrano in questa fattispecie pertanto, la certificazione verde da Covid-19 viene rilasciata con validità di 180 giorni decorrenti dal tampone positivo non essendo per essi prevista la proroga di 12 mesi,

impegna il Governo:

a valutare, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, la possibilità di adottare misure urgenti volte a prorogare la validità della certificazione verde anche per coloro che hanno ricevuto solo la dose di vaccino, avendo successivamente - e quindi prima della inoculazione - contratto il virus da Sars-Covid-19, indipendentemente dall'ordine temporale in cui le due situazioni si sono verificate.

G/2382/13/1 (testo 2)

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premessi che:

con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;

alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge in esame avrebbe costituito l'occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;

in maniera inattesa, invece, questo provvedimento non prevede almeno per il momento - una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico curante e dei citati criteri ministeriali;

per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un «paradosso giuridico e immunologico», com'è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;

la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giustificato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui si discute;

si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del *green pass*, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assotti-

gliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischio di reazioni avverse che si osserva - a quanto consta - in tali casi;

la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolata erroneamente anche nella sezione FAQ della piattaforma <https://www.dgc.gov.it>. Nella, sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa - come detto - «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico, di:

adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;

correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma <https://www.dgc.gov.it>, nella parte in cui riportano che «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.

G/2382/14/1 (testo 2)

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

premessi che:

in Italia si sta verificando per un considerevole numero di persone, molte delle quali classificate «soggetti fragili», la circostanza per cui nel caso in cui prima ci si sia sottoposti a vaccinazione e poi si sia comunque contratto il covid-19 non è possibile ottenere l'estensione del periodo di validità del cosiddetto «*green pass*» oltre la durata iniziale di mesi sei, neppure sottoponendosi ad ulteriori inoculazioni, vale a dire che questa circostanza non è contemplata dalla normativa attuale, né dalle linee guida MFA (mentre la circostanza opposta è contemplata);

considerato che:

Io Stesso Guido Marinoni, presidente dell'ordine dei medici di Bergamo e componente del comitato centrale FNOMCEO ha sottolineato che, nel caso di specie, «... viene assegnato un "green pass" valido sei mesi a partire dalla data di guarigione; trascorso questo periodo vado al centro vaccinale e chiedo di completare il ciclo, ma le linee guida AIDA stabiliscono che chi ha contratto il covid-19 non deve fare la seconda dose; solo che il "green pass", trascorsi sei mesi non si rigenera ...»;

impegna il Governo a valutare la possibilità di emanare un provvedimento volto alla modifica delle linee guida AIFA al fine di superare un'evidente anomalia procedurale.

G/2382/15/1 (testo 2)

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il predetto testo incunea la propria ratio sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come «green pass», già inizialmente disciplinato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

come noto, infatti, il *Green Pass* attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del *Green Pass*, strumento ormai indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane almeno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;

nella fattispecie, il possesso di *Green Pass* è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, con-

corsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; i titolari o gestori delle attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;

l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;

il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»; alla luce di questi elementi, tosto che il *Green Pass* è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di *Green Pass*, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/953;

al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare *routine* quotidiana senza il possesso di *Green Pass*, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee contemperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, anche tramite apposite convenzioni, tamponi rapidi, anche salivari o comunque denominati in maniera gratuita per i cittadini fino al termine dello stato di emergenza, anche mediante l'introduzione di appositi presidi presso i luoghi di lavoro, le stazioni ferroviarie ed altri luoghi per il cui accesso è richiesto il *Green Pass*.

G/2382/16/1 (testo 2)

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; è di fondamentale importanza che *caregiver* (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di *screening*, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile; la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione; i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e *caregivers* familiari che assistono persone non autosufficienti.

G/2382/21/1 (testo 2)

FREGOLENT

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premessi che:

le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale hanno attualmente una validità di 9 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. 22/04/2021, n. 52;

la Camera dei deputati, in sede di conversione del presente decreto-legge, ha presentato un emendamento volto a modificare il primo periodo, del comma 3, dell'articolo 9, prevedendo che le parole: «validità di nove mesi» siano sostituite dalle seguenti: «validità di dodici mesi»;

dalla presente estensioni rimangono esenti coloro a cui è stato rilasciato il certificato covid a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19;

tra le condizioni indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provano una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche di chi ha fatto le due dosi invero, il sistema attuale riconosce il green pass solo a coloro che sono guariti e a cui è stata rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, Non vengono presi in considerazione, dunque, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico, e nelle more non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati.

Impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

a) a valutare l'opportunità di estendere la validità del certificato Covid a 12 mesi anche per coloro a cui è stato rilasciato il certificato sulla base dell'avvenuta guarigione;

b) a valutare l'opportunità di prevedere che tra le condizioni per cui si ottiene il *green pass* sia inserita anche l'ipotesi di coloro che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, hanno effettuato un test sierologico che dimostra la presenza di anticorpi al virus e la lettura della anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino.

G/2382/22/1 (testo 2)

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esime del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in particolare alla disciplina della certificazione verde COVID-19;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del green pass in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

a valutare l'opportunità di includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G/2382/23/1 (testo 2)

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; - 54 - in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, al-

meno fino al termine dell'emergenza sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate; l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello *smart working*, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.

G/2382/28/1 (testo 2)

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

Studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista *schmifica Building Environment*, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO₂ avvenuta scuola italiana che ha mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO₂;

attraverso la rilevazione della CO₂ e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;

lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO₂ sarebbe triplice: 1) la forte riduzione del rischio di contagio; dal COVID-19 - pensiamo alle aree inquinate; 3) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici; considerato altresì che le scuole che hanno predisposto l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica o sanificatori nelle aule sono un numero davvero esiguo, e ricordando che la Regione Marche ha investito per prima fondi sul tema della sanificazione dell'aria e dell'aerazione delle aule scolastiche, si rileva che basterebbe una semplice rilevazione di CO₂ ad aula che guidi il ricambio d'aria tutto ciò sarebbe una linea guida più opportuna rispetto all'apertura delle finestre con qualsiasi condizione climatica soprattutto a tutela dei bambini presenti nelle aule under 12, non vaccinabili o con rapporto 1:10 di bimbi fragili (Sip),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità e la fattibilità di predisporre l'installazione di sistemi di rilevazione di CO₂ in tutte le classi in Italia, così come nelle Università, unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed a reazione meccanica, al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio ed aumentare la possibilità di lezioni in presenza,

G/2382/35/1 (testo 2)

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria, si è resa necessaria una serie di misure straordinarie atte a rafforzare il personale del servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di un trattamento di quiescenza oppure il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici iscritti agli ultimi anni della scuola di specializzazione, di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;

in seguito a tali assunzioni, si sta assistendo ad un progressivo esaurimento del personale delle case di riposo (RSA), soprattutto relativamente ad infermieri ed operatori socio-sanitari, i quali stanno transitando in gran numero nel settore pubblico;

una situazione particolarmente grave si registra in Toscana, dove si stima che manchino circa 5.000 infermieri, e in Emilia-Romagna, Veneto,

Umbria, Sicilia e Campania, dove le RSA non sono più in grado di garantire gli *standard* assicurati nelle rispettive leggi locali, ovvero si trovano in condizioni prossime, ed inevitabili, al collasso;

considerato che:

le Regioni stanno varando delle misure con le quali si tenta di arginare il problema della carenza di organico, che non sono sempre condivise dalle associazioni di categoria, come ad esempio quella decisa dal Veneto con l'ordinanza n. 305 del 16 marzo 2021 e riguardante l'approvazione del percorso di «formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario», con il quale gli OSS si specializzano rispetto agli standard del personale infermieristico, e pertanto possono fornire ulteriori attività assistenziali;

la Regione Toscana, ai fine di far riconfluire nel privato parte del personale assorbito dal SSN, ha adottato l'ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021, con la quale si rende possibile la sottoscrizione di convenzioni tra le ASL e le RSA che presentino una carenza di personale infermieristico, in virtù delle quali l'azienda sanitaria territoriale fornisce al privato del personale sostitutivo, che viene poi fatturato dall'ente pubblico al gestore della RSA;

considerato inoltre che:

al fine di intervenire sulla carenza strutturale di personale nel settore pubblico si è operato prevedendo una serie di deroghe alle norme che regolano le assunzioni ovvero i contratti dei dipendenti del SSN, secondo una linea di azione che potrebbe rivelarsi idonea anche al fine di trovare delle soluzioni alla situazione attualmente affrontata dalle RSA;

in particolare, parrebbe opportuno considerare la possibilità di prevedere un'ulteriore e circoscritta deroga al vincolo di esclusività limitata alla durata dello stato di emergenza, similmente a quella varata per gli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, ovvero si potrebbe decidere per un'estensione di scopo delle deroghe atte a semplificare l'assunzione di personale sanitario straniero, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che il reclutamento alle condizioni ivi stabilite possa essere compiuto anche da strutture non coinvolte nell'emergenza COVID,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare tempestivamente delle misure atte a sanare la carenza di organico generatasi nel settore delle RSA a seguito dell'emergenza da COVID-19, ovvero a valutare degli interventi che con effetto immediato consentano di estendere lo scopo delle deroghe varate per consentire l'assunzione secondo procedure semplificate di personale straniero decise con il decreto-legge n. 18 del 2020, e altresì delle deroghe adottate per consentire l'attività privata degli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, di cui al decreto-legge n. 41

del 2021, così che il vincolo di esclusività possa essere superato, relativamente ad ogni tipo di prestazione professionale, per tutti i professionisti del settore sanitario fino alla fine dell'emergenza Covid.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 14 settembre 2021

Plenaria

251^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura, e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Il PRESIDENTE rettifica il processo verbale della seduta di giovedì 9 settembre 2021, in riferimento alle votazioni ed ai testi allegati al riassunto dei lavori.

In particolare, le parole:

«L'emendamento 15.0.8/79 è oggetto di una riformulazione (15.0.8/79 testo 2, *pubblicato in allegato*) proposta dalle RELATRICI: su di essa convergono tutti i proponenti dei restanti emendamenti aggiuntivi o subemendamenti proposti all'articolo 15 (nonché degli emendamenti accantonati 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 8.0.3, 9.0.1 e 15.3) che riformulano i loro testi aderendovi in modo pedissequo. Tali testi (*pubblicati in allegato*), con il parere favorevole del GOVERNO, con unica votazione sono approvati all'unanimità dall'intera Commissione.

Gli emendamenti 15.0.8 e 15.0.9, con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, sono con un'unica votazione approvati nel testo così subemendato.» vanno sostituite dalle seguenti: «L'emendamento 15.0.8/79 è oggetto di una riformulazione (15.0.8/79 testo 2, pubblicato in allegato) proposta dalle RELATRICI, che ritirano l'ipotesi di proposta emendativa da cui la citata riformulazione attinge pedissequamente: su di essa convergono tutti i proponenti degli emendamenti accantonati 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 8.0.3, 9.0.1 e 15.3, che riformulano i loro testi aderendovi in modo pedissequo. Tali testi (pubblicati in allegato), con il parere favorevole del GOVERNO, con unica votazione sono approvati all'unanimità dall'intera Commissione.

L'emendamento 15.0.9/4 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) dopo avervi aggiunto firma, insieme alla senatrice GAU- DIANO (*M5S*) è approvato dalla Commissione, che approva poi l'emendamento 15.0.8 nel testo emendato.

L'emendamento 15.0.9/5 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che vi aveva aggiunto firma, è approvato dalla Commissione con unica votazione con l'emendamento 15.0.9/6 (testo 2), anch'esso riformulato in modo pedissequo.

L'emendamento 15.0.9/7 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore MIRABELLI (*PD*), è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/8 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore MIRABELLI (*PD*), è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/12 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) che vi aveva aggiunto firma, è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/13 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) che vi aveva aggiunto firma, è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/21 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/23 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore MIRABELLI (PD), è approvato dalla Commissione a maggioranza, con l'astensione dichiarata dal senatore PILLON (L-SP-PSd'Az).

L'emendamento 15.0.9/24 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), è approvato dalla Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 15.0.9/29 è stato ritirato, l'emendamento 15.0.9, nel testo emendato, è approvato dalla Commissione.».

Conseguentemente, nell'allegato del riassunto dei lavori della medesima seduta gli emendamenti 15.0.9/4 (testo 3), 15.0.9/5 (testo 3), 15.0.9/6 (testo 3), 15.0.9/7 (testo 3), 15.0.9/8 (testo 3), 15.0.9/12 (testo 3), 15.0.9/13 (testo 3), 15.0.9/21 (testo 3), 15.0.9/23 (testo 3), 15.0.9/24 (testo 3) devono considerarsi inesistenti ed al contrario devono essere sostituiti dagli emendamenti 15.0.9/4 (testo 2), 15.0.9/5 (testo 2), 15.0.9/6 (testo 2), 15.0.9/7 (testo 2), 15.0.9/8 (testo 2), 15.0.9/12 (testo 2), 15.0.9/13 (testo 2), 15.0.9/21 (testo 2), 15.0.9/23 (testo 2), 15.0.9/24 (testo 2) allegati al presente resoconto.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri sin qui espressi dalla Quinta Commissione. Avendo ricevuto parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti accantonati 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 sono stati ritirati dai proponenti.

La Commissione esamina poi gli ordini del giorno G/1662/21/2 (testo 2), G/1662/22/2 e G/1662/23/2 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

L'accoglimento della sottosegretaria MACINA, previo parere favorevole della relatrice ROSSOMANDO (PD), è pieno per l'ordine del giorno 22, mentre è subordinato alla riformulazione degli ordini del giorno 21 e 23.

Il senatore MIRABELLI (PD) accoglie le riformulazioni proposte ed anche i due ordini del giorno 21 testo 2 e 23 testo 2 (*pubblicati in allegato*) saranno presentati in Assemblea a firma della Commissione.

In sede di approvazione degli articoli nei testi emendati, le RELATRICI avanzano alcune proposte, sulle quali, non facendosi osservazioni, previo parere favorevole del GOVERNO la Commissione conviene. In particolare:

l'emendamento 2.80/5 (testo 2) prevale sull'emendamento 2.27 (testo 2); tra gli emendamenti 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2) e 5.12/5 è quest'ultimo che prevale; l'emendamento 2.77 prevale sull'emendamento 2.62 (testo 2) nella parte che aggiunge l'inciso sul monitoraggio finale del limite di spesa; l'emendamento 8.34 nel testo subemendato prevale sugli emendamenti 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2) ed 8.14 (testo 2); l'emendamento 15.6 prevale sull'emendamento 12.17 (testo 2) anche per la collocazione.

Sulle altre considerazioni delle RELATRICI, prive di reale portata modificativa, il PRESIDENTE – ricordato che l'onore di firma dei proponenti delle iniziative convergenti va salvaguardato, cosa su cui conviene la sottosegretaria MACINA – rileva che il soddisfacimento di tali rilievi rientra nel mandato alle relatrici che sarà, come di consueto, esercitato da esse stesse per il coordinamento formale.

Su invito delle RELATRICI – che ne evidenziano la eccentricità rispetto all'impianto normativo emerso dal testo concordato – e con il consenso del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione conviene unanime che la votazione dell'emendamento 15.0.8/9 (testo 2) viene considerata non avvenuta.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) svolge ulteriori considerazioni anche sull'emendamento 15.0.8/58, ma la Sottosegretaria MACINA ricorda che il parere del GOVERNO è stato favorevole in quanto la premessa è comunque sempre quella della previa istituzione del nuovo Tribunale. Svolge ulteriori considerazioni sull'emendamento 15.0.8/10 (testo 2), ma il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) difende i contenuti del piano genitoriale e la relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ricorda che il parere espresso era favorevole. La relatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara che il piano genitoriale veniva accolto per la parti non economiche, e che comunque il testo approvato non ha una incidenza tale da giustificare una nuova votazione.

Il PRESIDENTE conclude che, in assenza di consenso generale, non consentirà che si ritorni su votazioni già avvenute.

La relatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone che il contenuto dell'emendamento 15.02.8/87 (testo 3) sia collocato in altra posizione dell'articolo aggiuntivo.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) giudica inaccettabile il contenuto della lettera *dd*) dell'emendamento 15.0.8: esso è tale da indurlo a condizionare il voto.

Su invito del senatore MIRABELLI (*PD*), la sottosegretaria MACINA si dichiara disponibile a considerare in Assemblea un eventuale ordine del giorno che il senatore Caliendo dovesse avanzare sulla disciplina della procedura di appello.

Stante la calendarizzazione in Assemblea e la possibilità per la Commissione bilancio di esprimere il parere residuo direttamente sul testo della Commissione esitato in sede referente, il PRESIDENTE propone che si proceda al conferimento del mandato alle relatrici.

Conviene la Commissione.

La Commissione, con il voto contrario del senatore BALBONI (*Fdl*), conferisce mandato alle Relatrici a riferire, anche oralmente se necessario, in Assemblea sul testo con gli emendamenti approvati, nonché al coordinamento e alle correzioni di forma ulteriori. Sarà proposto l'assorbimento del disegno di legge n. 311 e delle petizioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, d'intesa con il presidente Giroto, i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sul disegno di legge n. 2371 (decreto-legge recante norme sulla crisi d'impresa e sulla giustizia), saranno resi disponibili sulla pagina *web* di ciascuna Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,40.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1662**

Art. 15.

15.0.9/4 (testo 2)

MAIORINO, LAFORGIA, MATRISCIANO, DE LUCIA, ANGRISANI, CONZATTI

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera aa) è aggiunta la seguente:

«aa-bis) il riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898».

15.0.9/5 (testo 2)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) apportare modificazioni all'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;».

15.0.9/6 (testo 2)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) apportare modificazioni all'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;».

15.0.9/7 (testo 2)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, CONZATTI, ANGRISANI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, PERILLI, VONO, CIRINNÀ, FEDELI, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.9., apportare la seguente modificazione:

«dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) al secondo comma dopo le parole: "nei successivi quindici giorni." sono inserite le seguenti: "All'udienza il giudice procede all'ascolto del minore, direttamente, e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto"».

15.0.9/8 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 15.0.9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c) dopo le parole: «del curatore del minore» inserire le seguenti: «se nominato»;*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti in fine i seguenti comma:

"Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato;"».

15.0.9/12 (testo 2)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9:

– *alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «per la sua incolumità psico-fisica» sopprimere le parole: «la sua crescita» e aggiungere le parole: «e vi è, dunque, emergenza di provvedere»;*

– *la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:*

«b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore

e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto viene immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero, che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore venga collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicarsi in ragione della accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare."».

All'emendamento 15.0.9, in fine, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9.bis) Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

15.0.9/13 (testo 2)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo capoverso, le parole:* «In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario» *sono sostituiti delle seguenti:* «In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua»;

b) *all'ultimo capoverso le parole:* «Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua».

15.0.9/21 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, il sesto comma, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con

decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina;"».

15.0.9/23 (testo 2)

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ";7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense"; b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: a) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; b) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento postuniversitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; c) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private;"».

15.0.9/24 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) dispone il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, ai sensi dell'articolo 714-bis c.p.c"».

G/1662/21/2 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.S. 1662),

premessi che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita. L'intento è intervenire da un lato sull'intero elenco di controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione e, dall'altro, potenziare l'istituto consentendo lo svolgimento di una istruttoria stragiudiziale;

l'emendamento 2.79, presentato dal Governo, estende il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura;

alla luce di tale estensione, appare opportuno provvedere all'adeguamento delle indennità di mediazione, nonché all'introduzioni di adeguate misure di incentivazione fiscale al fine di incentivare un utilizzo quanto più proficuo del predetto istituto;

impegna il Governo:

a valutare se prevedere un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista;

se prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall'imposta di registro in caso di raggiungimento di accordo in mediazione, nonché il riconoscimento alle parti di un credito di imposta.

G/1662/21/2 (già em. 2.17)

MIRABELLI, CIRINNÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.S. 1662),

premessi che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita. L'intento è intervenire da un lato sull'intero elenco di controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione e, dall'altro, potenziare l'istituto consentendo lo svolgimento di una istruttoria stragiudiziale;

l'emendamento 2.79, presentato dal Governo, estende il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura;

alla luce di tale estensione, appare opportuno provvedere all'adeguamento delle indennità di mediazione, nonché all'introduzioni di adeguate misure di incentivazione fiscale al fine di incentivare un utilizzo quanto più proficuo del predetto istituto;

impegna il Governo:

a prevedere, già in occasione del primo provvedimento utile all'esame del Parlamento, un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista;

a prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall'imposta di registro in caso di raggiungimento di accordo in mediazione, nonché il riconoscimento alle parti di un credito di imposta.

G/1662/22/2

Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PILLON

Il Senato,

impegna il Governo:

a prevedere che nella riforma dell'ordinamento giudiziario siano previsti tra i criteri di valutazione per gli avanzamenti di carriera dei magistrati o nella valutazione di professionalità, benefici per i magistrati che rispettino i calendari di udienze e le scadenze processuali previste a carico degli uffici giudiziari.

G/1662/23/2 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.S. 1662),

premessi che:

l'articolo 11 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato. Il predetto articolo è sostituito dall'articolo governativo 11.12 che disciplina in materia dettagliata i criteri di delega per la modifica di tale istituto;

in particolare il predetto emendamento governativo reca criteri di delega volti a: 1) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di riconsiliazione per gravi ragioni di convenienza; 2) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; 3) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti; 4) nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; 5) ridurre a sei mesi i termini d'impugnazione; 6) prevedere l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario, nonché, infine, disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;

nonostante i criteri di delega siano assolutamente soddisfacenti e meritevoli di valutazione positiva, appaiono tuttavia privi di un importante riferimento: quello relativo ai costi;

come noto, il costo elevato dell'istituto ne rende difficile una sua diffusa applicazione, laddove, invece, vista la natura deflattiva del predetto istituto, andrebbero introdotti incentivi volti a consentirne un utilizzo sempre maggiore;

al riguardo, val la pena evidenziare, a titolo esemplificativo, alcuni dati e indicazioni sul funzionamento e la diffusione dell'arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali, forniti dall'ISDACI (Istituto scientifico per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) nei rapporti periodici sulla diffusione della giustizia alternativa - arbitrato, mediazione, conciliazione - in Italia;

ebbene, l'Undicesimo Rapporto, pubblicato nel maggio 2019, con dati raccolti nell'anno 2017, rileva come l'arbitrato amministrato, solo nel 2017, ha visto contrarre il numero di domande rispetto all'anno precedente: 582 domande di arbitrato, in diminuzione rispetto alle 708 del 2016 (-17,7%);

come di tutta evidenza, dunque, meccanismi premiali, incentivi e diminuzione dei costi produrrebbero l'effetto virtuoso sia di rendere l'istituto accessibile ad un maggior numero di persone, sia di produrre un ulteriore effetto deflattivo del contenzioso;

impegna il Governo:

a valutare se introdurre misure volte alla regolazione dei costi, nonché meccanismi di incentivazione fiscale.

G/1662/23/2 (già em. 11.12/10)

MIRABELLI, CIRINNÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.S. 1662),

premessso che:

l'articolo 11 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato. Il predetto articolo è sostituito dall'articolo governativo 11.12 che disciplina in materia dettagliata i criteri di delega per la modifica di tale istituto;

in particolare il predetto emendamento governativo reca criteri di delega volti a: 1) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di riconsiliazione per gravi ragioni di convenienza; 2) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; 3) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti; 4) nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; 5) ridurre a sei mesi i termini d'impugnazione; 6) prevedere l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario, nonché, infine, disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;

nonostante i criteri di delega siano assolutamente soddisfacenti e meritevoli di valutazione positiva, appaiono tuttavia privi di un importante riferimento: quello relativo ai costi;

come noto, il costo elevato dell'istituto ne rende difficile una sua diffusa applicazione, laddove, invece, vista la natura deflattiva del predetto istituto, andrebbero introdotti incentivi volti a consentirne un utilizzo sempre maggiore;

al riguardo, val la pena evidenziare, a titolo esemplificativo, alcuni dati e indicazioni sul funzionamento e la diffusione dell'arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali, forniti dall'ISDACI (Istituto scientifico per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) nei rapporti periodici sulla diffusione della giustizia alternativa - arbitrato, mediazione, conciliazione - in Italia;

ebbene, l'Undicesimo Rapporto, pubblicato nel maggio 2019, con dati raccolti nell'anno 2017, rileva come l'arbitrato amministrato, solo nel 2017, ha visto contrarre il numero di domande rispetto all'anno precedente: 582 domande di arbitrato, in diminuzione rispetto alle 708 del 2016 (-17,7%);

come di tutta evidenza, dunque, meccanismi premiali, incentivi e diminuzione dei costi produrrebbero l'effetto virtuoso sia di rendere l'isti-

tuto accessibile ad un maggior numero di persone, sia di produrre un ulteriore effetto deflattivo del contenzioso;

impegna il Governo:

ad introdurre, già in occasione del primo provvedimento utile, misure volte alla regolazione dei costi, nonché meccanismi di incentivazione fiscale.
